

Statuto dell'Associazione "MILONGUT ASD"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in data 29 ottobre 2013 si è costituita l'associazione "MILONGUT ASD" Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Via Livigno 20 - 20158 Milano.

Scopi e finalità.

Art. 2) L'Associazione ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Milongut ASD vuole altresì affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente.

Milongut ASD in particolare si propone di tutelare e diffondere tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l'improvvisazione.

La promozione dell'attività culturale e sportiva è rivolta a tutte le età ed è obiettivo di primaria importanza la promozione dell'avviamento allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni e delle persone che hanno più di 60 anni, per far comprendere che il tango non ha età ed è per tutti.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.

Intende organizzare eventi e promuovere artisti e operatori di Tango Argentino provenienti in particolare dall'Argentina e da ogni parte del mondo, come forma concreta di sussidiarietà e solidarietà internazionale.

- Realizzare pubblicazioni editoriali, multimediali, audio e video.
- Organizzare e/o partecipare a mostre, concerti, conferenze eventi culturali o simili.
- Organizzazione e gestione di eventi atti alla diffusione del Tango Argentino, milongas e pratiche di allenamento.

- Collaborazione con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopra citati.
- Collaborazione di iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi.

L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative.

Milongut si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e dell'ente di promozione sportiva alla quale deciderà di affiliarsi, al suo statuto ed ai suoi regolamenti.

Associazione e affiliazione.

Art. 3) Chiunque può associarsi a Milongut ASD purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto.

I soci sono persone fisiche e giuridiche che condividono i valori e le finalità di Milongut ASD la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente o di altra persona da lui delegata. Avverso un eventuale diniego, l'istante non può presentare alcun ricorso e neppure richiesta di revisione né a organi interni all'Associazione e neppure ad organismi esterni ad essa.

Le persone giuridiche associate conservano la loro autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale e sono responsabili di ogni atto o fatto compiuto dai loro soci e dai loro organi.

Le modalità e le condizioni di associazione a Milongut ASD ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi soci temporanei.

Diritti e doveri di soci

Art. 4) Il socio ha diritto:

- I. - Di partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano.
- II. - A partecipare, anche attraverso i propri delegati, all'elezione degli organi dirigenti, all'approvazione e alla modifica delle norme statutarie.
- III. - All'elettorato attivo e passivo: i soci possono essere eletti negli organi dirigenziali a tutti i livelli associativi ed hanno diritto di voto in sede assembleare.
- IV. - Di accedere e di fruire liberamente, nel rispetto di eventuali regolamenti, degli impianti, dei servizi, delle strutture, delle attività promosse o organizzate.

I soci devono:

- I. - Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
- II. - Divulgare le iniziative di Milongut ASD con particolare riguardo alle convocazione delle assemblee.
- III. - Adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di Milongut ASD e rispettare le disposizioni emanate dagli organi direttivi di Milongut.

Perdita di qualifica di socio.

Art. 5) La qualifica di socio si perde per:

a) Recesso.

b) Esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:

- I. - Il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari.
- II. - Il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, quale, ad esempio, il mancato pagamento della quota associativa, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione.

III. - Siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 6) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Sospensione.

Art. 8)

Qualora ci siano indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati al punto b) del precedente articolo, il Consiglio direttivo può disporre nei suoi confronti la sospensione.

La comunicazione di tale provvedimento cautelare deve essere ricettizia e sospende l'efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni attività all'interno di Milongut ASD fino all'intervenuta revoca.

La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro un mese dal giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato, un provvedimento disciplinare o di esclusione.

Assemblea dei soci

Art. 9) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 10) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione

dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 12) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 13) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina un segretario verbalizzante anche fra i non soci, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione

sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere

designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.20) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 21) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 23) Ove nominato il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 24) Ove nominato il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze

dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 25) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 26) Il patrimonio di Milongut ASD è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 27) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne

di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 29) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 30) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 31) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

.....

.....